

Divisione Ricerca e Formazione Post Lauream

Decreto Prot. n.
Repertorio DRR n.

Posizione: Ufficio per la Formazione alla Ricerca
Tit. III Cl. 6
Fascicolo n. _____

Oggetto: Modifica regolamento di disciplina dei Dottorati di Ricerca.

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17 ottobre 2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14/12/2021 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTO il Regolamento di Ateneo di disciplina del Dottorato di Ricerca di cui al D.R. n. 602 del 4/7/2023;

VISTO il Regolamento di Ateneo di disciplina dei Dottorati di Ricerca il cui testo coordinato è stato da ultimo modificato con D.R. n. 94 del 04/02/2025;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 18 febbraio 2025, con le quali è stata approvata la modifica dell'anzidetto Regolamento di Ateneo di disciplina dei Dottorati di Ricerca nei termini riportati nel dispositivo

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse:

Art. 1 – E' modificato il Regolamento di Ateneo di disciplina del Dottorato di Ricerca con l'integrazione degli artt. 18 e 29 e l'introduzione dell'art. 38 bis, come di seguito riportato:

Art. 18

Commissione di autovalutazione e di Indirizzo

1. Al fine di monitorare l'andamento delle attività del dottorato nel suo complesso, di valutare la congruenza delle attività svolte con gli obiettivi formativi e di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del processo formativo del dottorato anche in relazione ai suoi sbocchi occupazionali e alla integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, il Coordinatore in carica individua, tra i componenti di ciascun Collegio dei docenti dei tre cicli attivi, i membri della Commissione di autovalutazione, sottoponendoli all'approvazione di ciascun collegio dei docenti.

La Commissione nomina al suo interno il Presidente. La Commissione è composta, tra l'altro, da n. 1 dottorando designato dai rappresentanti dei dottorandi eletti in seno ai Collegi dei docenti medesimi. Il Coordinatore sostituisce i membri che decadono per la perdita di status di



componente del collegio o che rinunciano, curando l'aggiornamento dei membri in relazione all'attivazione di ogni ciclo.

2. La Commissione, al fine di dare continuità e trasparenza al processo di consultazione delle parti sociali, svolge anche il ruolo di Comitato di Indirizzo e, in tale veste, la composizione di cui al 1° comma è integrata da massimo n. 5 membri aggiuntivi, quali: da uno o due rappresentanti delle parti sociali maggiormente rilevanti per gli obiettivi formativi del dottorato, da un ex-dottorando che opera nel mondo della ricerca e/o delle professioni non accademiche e da uno o due membri stranieri (in relazione alla vocazione internazionale del dottorato).

La Commissione, nella composizione integrata, è composta da non più di 7 membri.

3. La commissione deve riunirsi almeno tre volte all'anno per l'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo redigendo appositi verbali che saranno sottoposti al collegio dei docenti per il tramite del coordinatore.

4. Il regolamento del corso di dottorato, di cui al successivo art. 20, ne disciplinerà il funzionamento.

Art. 29

Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.M. 226/2021, l'Università consente lo svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla Scuola di Specializzazione e dal Corso di dottorato, attestata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione medica e dal Collegio di Dottorato;
- b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei Docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

Ai fini dell'applicazione del presente comma è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

- a) la domanda di riduzione del percorso dottorale può essere presentata, al Coordinatore del Corso, dal dottorando a cui sia già stata riconosciuta la possibilità della frequenza congiunta e che abbia già frequentato la Scuola di Specializzazione per almeno 18 mesi;
- b) la domanda deve essere corredata dalla delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione relativa al giudizio di compatibilità del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione medesima e che attesti l'attività di ricerca svolta nell'ambito della scuola stessa, documentata, altresì, dalla partecipazione dello specializzando alla pubblicazione di articoli scientifici (anche come co-autore) e a convegni nazionali/internazionali con la presentazione di abstract;
- c) la domanda deve essere sottoposta al Collegio dei Docenti che, previa una puntuale comparazione del percorso già svolto nella Scuola di Specializzazione e il programma dottorale,



delibera sulla specifica coerenza dell'attività di ricerca già effettuata nella Scuola medesima con il progetto dottorale assegnato al dottorando/specializzando, procedendo ad una ricognizione e attribuzione di crediti formativi tali da consentire la riduzione del percorso dottorale a due anni.

3. I medici in formazione specialistica, in virtù dell'incompatibilità prevista al comma 1 lett. b) del presente articolo e all'art. 7 lett. b) del D.M. 226/2021, non possono percepire la borsa di studio di dottorato in concomitanza ad altri emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione, per cui qualora ricoprano un posto di dottorato con borsa di studio, potranno fruire della stessa solo alla conclusione del corso di specializzazione.

Art. 38 bis Doctor international

1. L'Università rilascia la Certificazione aggiuntiva di «*Doctor international*», su proposta del tutor/supervisore, quando sussistono tutte le seguenti documentate condizioni:

- giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due *referee* di due istituzioni universitarie afferenti a due Paesi extraeuropei, diversi dal Paese ove è iscritto il candidato;
- presenza nella Commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese diverso dal Paese ove è iscritto il candidato (preferibilmente extraeuropeo);
- tesi di dottorato che sia il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 6 mesi in un Paese extraeuropeo (diverso dal Paese ove è iscritto il candidato);
- discussione della tesi dottorale in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove è iscritto il candidato.

2. Contestualmente alla pronuncia relativa all'ammissione dei dottorandi agli esami finali, il Collegio dei docenti formula la richiesta al Rettore del rilascio della Certificazione aggiuntiva di «*Doctor international*» per i dottorandi che possono soddisfare i predetti requisiti.

Art. 2 – Il testo del regolamento modificato è pubblicato all'Albo di Ateneo ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Caserta.

Copia conforme all'originale analogico

IL RETTORE
(Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento
Ufficio per la Formazione alla Ricerca - Sede Viale Ellittico n. 31 - 81100 CASERTA
Capo Ufficio: dott.ssa Michela Schettino - Responsabile del procedimento dott.ssa Michela Schettino
Email: ufficio_formationerca@unicampnia.it